



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391

**Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Fuga ad alta velocità ed inseguimento delle forze di polizia - Tentativo di speronare l'auto degli agenti - Configurabilità del reato - Sussistenza.**

*Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un'auto, si dia alla fuga ad alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la loro vettura. (c.p., art. 337) (Cass. Pen., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391) [RIV-1406P495] (Art. 337 cp)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Trattati a giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con l'imputazione di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90 e 337c.p., V. D. e G. D. (in uno a B. R., rimasto estraneo alla presente fase di legittimità) venivano assolti dalle imputazioni loro mosse per l'inesistenza di entrambi i fatti.

2. Interponeva appello la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno e, in esito all'impugnazione, gli appellanti venivano condannati alla pena di giustizia per il fatto di cui all'art. 337 c.p..

3. Propongono autonomi ricorsi, tramite i rispettivi fiduciari, i due imputati.

4. Ricorso G.. Si adducono tre diversi motivi.

4.1 Con il primo si evidenzia violazione di legge avuto riguardo agli artt. 178, 179, 84, 601 c.p.p.

Il difensore del ricorrente non avrebbe ricevuto notifica della citazione in giudizio in grado di appello all'esito del gravame interposto dalla PG. In esito alla convalida e ancor prima della adozione dell'abbreviato, l'originario difensore del ricorrente, avvocato V., difensore anche del V., ebbe a rinunciare al mandato. Da qui la nomina d'ufficio di altro difensore, individuato nella persona dell'avvocato S., che ebbe ad assistere lungo il corso del procedimento di primo grado il G.. In esito all'appello l'avvocato S. non ha tuttavia ricevuto notifica alcuna del decreto di citazione; il processo si è svolto dunque senza la presenza del citato difensore, mai comparso, nè la Corte ha inteso nominare altro difensore d'ufficio in sostituzione.

4.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 337 c.p.p. La Corte si sarebbe posta sulla linea di ricostruzione del fatto tracciata dal Giudice di primo grado. Avrebbe tralasciato la deposizione in sede di convalida dell'arresto del C.C. B. il quale avrebbe smentito il tenore del verbale di arresto posto a fondamento della decisione impugnata giacchè la condotta imputata agli imputati si sarebbe concretata in un innocuo tentativo di fuga del ricorrente. In ogni caso il materiale probatorio visto nel suo complesso non consente di comprendere con che grado di violenza e secondo quali comportamenti specifici si sarebbe concretata la resistenza ascritta in contestazione a ciascuno dei ricorrenti e da conto di una condotta comunque inadeguata ad impedire l'atto d'ufficio, portato a termine senza alcun pericolo per la propria incolumità dai PU.



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

4.3 Con il terzo motivo si adduce motivazione mancante o comunque illogica.

La decisione non pare supportata da adeguata motivazione utile a rintracciare il percorso argomentativo destinato a supportare il superamento del ragionevole dubbio. Si è risolta in una valutazione meramente alternativa delle risultanze istruttorie senza addurre elementi logici valutativi di una tale persuasività tali da scardinare integralmente il motivare assolutorio del giudice di primo grado. La motivazione è poi illogica perchè non distingue in alcun modo le condotte dei tre concorrenti.

5. Ricorso V.. Quattro i motivi di ricorso.

5.1 Il primo motivo si concreta in una reiterazione del primo motivo del ricorso del G..

5.2 Il secondo motivo concreta una violazione della legge penale in termini sostanzialmente coincidenti con quanto segnalato nel ricorso G.. Si aggiunga l'ulteriore doglianza, quanto alla condotta di resistenza concretata nello speronamento tentato della macchina dei CC, in ordine al fatto che il V. era mero passeggero dell'autovettura condotta dal G. cui autonomamente andava dunque ascritta la condotta in contestazione, senza alcuna riferibilità della stessa al ricorrente in mancanza di qualsivoglia indicazione del contributo causale dallo stesso fornito al concorrente materiale anche sul piano morale.

5.3. Il terzo motivo riproduce pedissequamente i dubbi sulla motivazione correlati al superamento del ragionevole dubbio in presenza della sentenza di assoluzione resa in primo grado; e ciò in ragione anche delle dichiarazioni del teste B. nonchè di quelle del coimputato G., non in linea con la ricostruzione offerta e tali da rendere illogico il motivare.

5.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche. La pervicacia dimostrata nella condotta posta a fondamento della reiezione non trova conforto nelle acquisizioni processuali ed anzi è contraddetta dalle emergenze processuali utili a descrivere il ruolo del ricorrente nella fattispecie in esame.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

6. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.

7. Il motivo di ricorso in rito, sollevato da entrambi i ricorrenti, legato alla mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del difensore del G. in ragione della omessa notifica allo stesso dell'avviso di cui al comma VI dell'art. 601 c.p.p., con conseguente assoluta pretermissione delle relative prerogative difensive (non essendo stato, nell'assunto, il citato imputato, difeso da alcuno in secondo grado), deve ritenersi manifestamente infondato avuto riguardo alla doglianza mossa nell'interesse del G. stesso e inammissibile in nuce quanto alla contestazione sollevata dalla difesa del V..

Quanto a tale ultima posizione processuale stante l'assoluta assenza di interesse del detto ricorrente rispetto a siffatta prospettazione, certamente estranea alla sfera difensiva di sua immediata pertinenza.

Quanto al G. perchè apertamente contraddetta dal tenore degli atti processuali, la cui disamina risulta consentita alla Corte in ragione della natura error in procedendo - del vizio lamentato.

Vero è che, ancor prima della scelta legata all'abbreviato, il difensore del G. (coincidente già all'epoca con quello del V., id est l'avvocato V.) ebbe a rinunciare al mandato così che il relativo



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

patrocinio venne assunto ed espletato per l'intero primo grado di giudizio da altro difensore nominato d'ufficio dal Giudice (l'avvocato Sansone). Corrisponde, ancora, al vero che, definito il primo grado di giudizio e interposto appello dalla Procura, non risulta sia stato notificato il decreto di citazione a comparire innanzi alla Corte territoriale al detto difensore d'ufficio. Ciò malgrado, tuttavia, non si è concretata la violazione del diritto di difesa destinata a sostanziare la nullità assoluta lamentata in ricorso.

Per quanto emerge dai verbali di udienza del giudizio di appello, è a dirsi che il ricorrente venne comunque assistito in udienza da altro difensore di fiducia: segnatamente e nuovamente l'avvocato V., il quale alla udienza del 16 aprile 2012 ebbe a presenziare nell'interesse sia del V. che del G., concludendo indistintamente per la conferma della decisione assunta in primo grado avuto riguardo ad entrambe le posizioni processuali; e non si rinviene, nel tenore del ricorso articolato dal G. alcuna contestazione in ordine alle ragioni diverse da quelle di un mandato difensivo appositamente conferito in tal senso, che avrebbero altrimenti giustificato siffatta presenza.

Ne consegue l'insussistenza della lamentata assoluta pretermissione dei momenti di tutela difensiva riferibili al citato ricorrente (quale sono invece quelli legati alla omessa notifica dell'avviso seguita dalla assenza fisica del difensore), essendo stato il G. regolarmente rappresentato in giudizio da altro difensore, nell'occasione di fiducia. E, in ragione di tanto, la stessa omessa notifica dell'avviso ex art. 601 ultimo comma c.p.p. all'originario difensore nominato d'ufficio è destinata a perdere rilievo nella specie: considerato all'uopo il disposto di cui all'art. 97 comma VI c.p.p., il patrocinio d'ufficio era sostanzialmente cessato ed il sopravvenuto difensore di fiducia avrebbe al più dovuto rivendicare siffatta omissione al fine precipuo di ottenere dei termini a difesa per sanare le prerogative difensive lese dalla citata omissione (sostanzialmente la situazione non è dissimile da quella della omessa notifica al difensore di fiducia comunque comparso innanzi al Giudice dell'appello).

Siffatta facoltà processuale nella specie non risulta attivata. Piuttosto il difensore ha espletato integralmente le relative incombenze difensive: senza nulla eccepire, ha presentato le proprie conclusioni avvalendosi dunque con pienezza delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso (la citazione del difensore) era preordinato. L'originario vizio - da ricondurre ad una tipica ipotesi di nullità attratta al regime intermedio - risulta dunque sanato ai sensi dell'art. 183 c.p.p., comma 2 (trattandosi di citazione omessa e non nulla non trova infatti applicazione l'art. 184 c.p.p., comma 1), tanto da rendere manifestamente infondata la doglianza in esame.

8. Non meno infondate le ulteriori ragioni di doglianza nel merito.

9. Giova premettere in fatto che la ricostruzione della vicenda in processo risulta assolutamente identica nelle disamine riferite da entrambi i Giudici del merito.

Intimato l'alt da due auto civetta dei CC, i ricorrenti, che viaggiavano a bordo di un'auto condotta dal G. e che detenevano della sostanza stupefacente acquistata in precedenza, dapprima acceleravano per sottrarsi all'alt, liberandosi al contempo della sostanza subito raccolta da una delle due auto dei CC; poi, raggiunti dall'altra auto, tentavano in un primo momento di speronarla e, una volta bloccata la loro vettura, cercavano di darsi alla fuga divincolandosi dai Carabinieri con spintoni e strattoni.



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

Il giudice di primo grado ha ritenuto che le condotte così descritte non potessero ritenersi idonee ad integrare gli estremi costitutivi della contestata fattispecie di cui all'art. 337 c.p. In particolare, la condotta motivata non dal sottrarsi all'arresto bensì dalla volontà di non perdere la sostanza stupefacente andava ritenuta alla stregua di una mera resistenza passiva priva di minaccia e violenza; ed a conferma sono stati richiamati i dati fattuali attestanti l'assenza di danni a mezzi e persone, in ragione della affermata natura non invasiva delle condotte ascritte ai ricorrenti.

La Corte territoriale, fermo il fatto per come ricostruito dal giudice di primo grado, è stata di contrario avviso.

In particolare ha evidenziato al fine che per la configurabilità del reato contestato non occorre che violenza e minaccia pongano in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo essendo sufficiente qualunque condotta aggressiva destinata ad ostacolare il pieno esercizio della funzione contestualmente svolta al fine di sfuggire all'operato del pubblico ufficiale così da non consentire allo stesso di compiere l'atto pregiudizievole agli interessi dell'agente. E, seguendo tale linea di principio, ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione sempre muovendosi lungo l'abbrivio fattuale segnalato dal primo giudice nel ricostruire la vicenda in esame.

9. Questo il tenore della decisione impugnata, pare alla Corte che la stessa sfugga evidentemente alle censure sollevate dai ricorrenti.

10. La situazione in fatto appare delineata concordemente dai due giudici.

Ne viene per un verso la inammissibilità di tutte le valutazioni in fatto alternative alla ricostruzione operata dai giudici del merito, non deducibili in sede di legittimità.

Per altro verso ne consegue l'inconferenza del riferimento alla giurisprudenza di questa Corte e di questa stessa sezione legata al tenore che deve assumere la motivazione della sentenza di appello là dove alla assoluzione in primo grado faccia seguito, in secondo grado, la condanna degli imputati, il tutto da leggere nell'ottica sottesa al principio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p..

Nel caso, infatti, non si verte in ipotesi di ricostruzioni fattuali alternative diversamente motivate sul piano logico in ragione di una contrastante lettura del materiale probatorio. Piuttosto, in entrambe le sentenze, il fatto descritto è assolutamente identico mentre diverse sono le soluzioni in diritto, avendo ritenuto il Giudice dell'appello, a dispetto della valutazione espressa dal giudice di primo grado, che le condotte descritte erano tali da integrare gli estremi del reato contestato, sotto ogni versante, non potendosi configurare l'ipotesi della mera resistenza passiva.

11. Ed in termini di diritto, a fronte della manifesta inconducenza delle considerazioni esposte dal Tribunale, non sembra vi siano spazi al dubbio in ordine alla correttezza delle valutazioni rese in appello.

Sul piano oggettivo va infatti ribadito che la materialità del delitto in contestazione è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non concretando una immediata aggressione del soggetto passivo, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. In questi termini, il tentativo di speronamento dell'auto dei CC che intimavano l'alt a quella sulla quale viaggiavano i due ricorrenti non lascia margine al dubbio, trattandosi di condotta minacciosa palesemente diretta ad



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

ostacolare la funzione nell'atto espletata dai citati pubblici ufficiali (per un precedente in termini si veda Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 7061/1996, rv 206021). Il successivo tentativo poi di sottrarsi alla fuga, stratonando e spintonando i detti Carabinieri una volta bloccata la corsa della autovettura corrobora ulteriormente il dato oggettivo integrante il reato, essendo di poi indifferente l'intensità effettiva del contegno violento posto in essere quando per contro è sufficiente al fine il mero divincolarsi laddove lo stesso, lungi dal concretare una reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale, dia corpo, piuttosto, come nella specie inequivocabilmente emerso dalla ricostruzione in fatto, ad un impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa in funzione della tentata fuga. In ragione di tanto, a fronte della linearità della decisione di secondo grado, si disvela l'assoluta inconferenza dei temi valutativi esposti dal Tribunale a sostegno della decisione assolutoria: il movente della condotta, legato alla esigenza di disfarsi della sostanza stupefacente in loro possesso, non solo si rivela irrilevante ma anzi appare destinato a corroborare l'intenzione di opporsi alla iniziativa di ufficio; l'assenza di danni e lesioni, in ragione della non invasività delle condotte, per quanto sopra osservato, è poi assolutamente inconferente.

Al contempo emerge la assoluta inconducenza degli ulteriori temi di ricorso sollevati dai ricorrenti.

12. E così, anche a voler ricondurre le lagnanze relative alla omessa considerazione della deposizione del teste B. e le dichiarazioni del G. ad un travisamento probatorio (superando i profili di inammissibilità legati alla presenza di una conforme e duplice ricostruzione del fatto resa dai giudici del merito), resta la non decisività del dato pretermesso giacché il narrato dei due, per come riportato in ricorso, non si pone in contrapposizione fattuale con presupposti della responsabilità ascritta avuto riguardo al tentativo di speronamento ed agli spintonamenti e strattoni finalizzati a rendere possibile la fuga.

Quanto poi al concorso del V., passeggero nell'auto condotta dal G., rispetto al comportamento posto in essere dal conducente tentando di speronare l'auto dei CC va ricordato che l'elemento soggettivo nel concorso di persone si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. E nel caso, l'antefatto e il postfatto dello speronamento rendono palesemente inconsistenti le contestazioni sollevate dalla difesa del V. essendo inequivocabile la condivisione della condotta: prima di tentare lo speronamento, i due tentano inizialmente la fuga accelerando (e tale segmento di condotta nella volontarietà comune non è contraddetto); una volta bloccati dopo il tentativo di speronamento, con spintoni e strattoni cercano di sottrarsi all'arresto: il tutto secondo una linea comportamentale priva di soluzioni di continuità che avvince, incontrovertibilmente, sul piano logico le condotte di tutti i soggetti presenti sul mezzo, senza distinzione alcuna.

13. Da ultimo viene in disamina il tema delle generiche, negate dalla Corte e contestate dal solo V. sub specie del difetto di motivazione.

La doglianza è inammissibile. Sul piano della adeguatezza della motivazione giacché la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondata, guardando agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., in quello che viene ritenuto prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso e non si rivela necessario procedere ad un raffronto comparativo con tutti gli altri eventualmente segnalati dalle parti (ex plurimis, Cassazione penale sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio 2011 Rv. 249163; nonché per altri precedenti conformi, si vedano le sentenze nn. 4790 del 1996 Rv. 204768, 7707 del 2004 Rv. 229768).

Sul piano della logicità dell'argomentare, poi, gli elementi adottati a sostegno del ricorso più che sostanziarsi in effettivi elementi volti a destrutturare il portato delle valutazioni espresse dalla Corte, si concretano in una inconducente reiterazione delle contestazioni di merito legate al tenore della condotta, negativamente e definitivamente assorbite dal confermato giudizio di responsabilità.

Da qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso articolati da entrambe ricorrenti.

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391) [RIV-1406P495] (Art. 337 cp)**